



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

COPIA DI ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 29-12-2017 n. 180

OGGETTO: PARTENARIATO PUBBLICO/PRIVATO ART.LI 180 E SEGG. DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. AD OGGETTO: "PROGETTAZIONE ESECUTIVA FINANZIAMENTO PARZIALE COSTRUZIONE E GESTIONE CAMPO SPORTIVO L. MARZIALI IN VIA MICHELANGELO. - APPROVAZIONE REGOLAMENTO E SCHEMA DI CONTRATTO.

L'Anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 12:30, nella Residenza Municipale si e' riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome	Nome	Carica	Presenza
BENEDETTI	ARMANDO	SINDACO	Presente
ORTENZI	MICHELE	ASSESSORE	Presente
BACALINI	MARIA GIORDANA	ASSESSORE	Assente
VITA	MICHELA	ASSESSORE	Presente
PETRINI	ALAN	ASSESSORE	Presente

Presenti: 4

Assenti : 1

Assiste il Segretario Dott. Tozzi Nando

Il presidente, che ha constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata valida la seduta, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 126 del 24/10/2017 con la quale è stato approvato lo studio di fattibilità dei lavori di *“Trasformazione del campo da gioco “L. Marziali” in un impianto con superficie di gioco in erba artificiale omologato FIGC LND”* che prevede un importo complessivo dei lavori pari ad **euro 375.000,00**;

RILEVATO che:

- L'Amministrazione intende altresì individuare un soggetto che si faccia parzialmente carico del finanziamento della spesa e d'investimento, assicuri un'adeguata manutenzione e gestione del Campo Sportivo al fine di ottimizzare l'intervento di miglioria previsto e non ingenerare interferenze tra le fasi di costruzione e quelle di gestione.
- Tale obiettivo rende interessante la formula del PPP (Partenariato Pubblico Privato) tramite la quale il Comune potrà con efficacia ed efficienza individuare lo stesso soggetto incaricato di costruire e gestire il Campo Sportivo, annullando, di fatto, le interferenze tra il costruttore ed il gestore e legando la garanzia dell'esecuzione dell'intervento alla qualità della disponibilità del Campo nel tempo e cointeressare finanziariamente il Gestore, in un'ottica di aumentare la responsabilizzazione e la resa del denaro pubblico messo a disposizione.
- Tale operazione di PPP trasferisce in capo al Partner Privato:
 - il rischio di costruzione in quanto prevista la realizzazione dell'intervento chiavi in mano senza alcuna possibilità di variante o maggiori oneri per il Comune;
 - il rischio di disponibilità in quanto individuando un'unica responsabilità di conduzione e manutenzione, insieme a quella di costruzione, il Partner dovrà garantire la disponibilità del Campo per tutta la durata del contratto, pena la retrocessione, al Comune, insieme ad altre eventuali penalità, di un rateo pro rata die del costo dell'intervento finanziato dall'Amministrazione.
- È opportuno, inoltre, per le finalità dell'Amministrazione, utilizzare una procedura unica che possa coniugare la scelta di un soggetto unitario, anche se in ATI, responsabile dell'esecuzione dei lavori e della gestione.
- Pertanto, si ravvedono in pieno le motivazioni di cui all'articolo 59, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per applicare la procedura di cui all'art. 62 del Codice stesso;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 151 dell'1 dicembre 2017 con la quale si è stabilito, tra l'altro:

1) “Omissis”

2) **DI APPROVARE** il progetto definitivo relativo alla: *“Trasformazione del campo da gioco “L. Marziali” in un impianto con superficie di gioco in erba artificiale omologato FIGC – LND fino alla prima categoria”* redatto dal Geom. Maurizio Luchetti – Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio ” composto dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica Illustrativa
- Elenco prezzi
- Analisi prezzi
- Computo metrico estimativo
- Quadro tecnico economico
- Computo incidenza manodopera
- Parere C.O.N.I.
- Tav. 0 – Tavola di inquadramento
- Tav. 1 – Rilievo plano-altimetrico e planimetria stato di fatto
- Tav. 2 – Planimetria Stato di Progetto
- Tav. 3 – Planimetria con schema drenaggi e pendenze
- Tav. 4 - Planimetria impianto di irrigazione
- Tav. 5 - Tavola particolari costruttivi e sezione di progetto



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

che prevede un importo complessivo dei lavori pari ad **euro 375.000,00** di cui al seguente quadro tecnico economico:

A. Importo dei lavori comprensivo degli oneri della sicurezza

▪ smontaggio e smaltimento	€	8.000,00	
▪ opere di sottofondo	€	57.343,08	
▪ impianto d'irrigazione	€	20.000,00	
▪ sistema manto in erba sintetica	€	205.634,00	
▪ accessori - protezioni murali	€	21.760,00	
▪ recinzione perimetrale	€	9.050,00	
Sommano:	€	321.787,08	€ 321.787,08
di cui oneri per la sicurezza:	€	10.407,65	

B. Somme a disposizione

▪ Caratterizzazione terreno	€	2.000,00	
▪ Incentivazione 2%	€	6.435,26	
Sommano:	€	8.435,26	€ 8.435,26

Costi ed omologazioni F.I.G.C. LND - ROMA

▪ Parere preventivo progetto	€	600,00	
▪ Omologazione sottofondo	€	3.000,00	
▪ Oneri deroga all'utilizzo	€	1.500,00	
▪ Omologazione definitiva	€	4.000,00	
Sommano:	€	9.100,00	
▪ IVA 22%	€	2.002,00	
Sommano:	€	11.102,00	€ 11.102,00

C. Oneri fiscali per lavori

▪ IVA al 10% su importo dei lavori	€	32.178,31	€ 32.178,31
------------------------------------	---	-----------	-------------

D. Imprevisti e lavori a fattura

€	1.496,47	€	1.496,47
Importo totale del progetto		€	375.000,00

3) **DI APPROVARE** il progetto di PPP ai sensi degli artt. 180 e 183 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. avente ad oggetto la progettazione definitiva, il finanziamento parziale, la realizzazione dell'intervento e la gestione del Campo sportivo "L. Marziali" sito in via Michelangelo e pertanto di formulare l'atto di indirizzo al Responsabile Area Tecnica – Servizio Lavori Pubblici per la pubblicazione di un "Avviso pubblico di manifestazione di interesse" per la presentazione di proposte di Progetto di PPP di cui sopra, ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

4) **DI STABILIRE** che lo svolgimento del PPP si articola nelle seguenti fasi:

1. progettazione definitiva e esecutiva, richiesta dell'omologazione LND (con le tempistiche LND) e realizzazione del manto del Campo Sportivo "L. Marziali" di via Michelangelo in Comune di Montegiorgio come da Progetto definitivo qui allegato, ad un prezzo complessivo "chiavi in mano" senza possibilità di varianti e/o ristori supplementari come dal Quadro Economico del Progetto Definitivo con un prezzo a base d'asta di euro 375.000,00 (trecentosettantacinquemila/00) IVA compresa (trasferimento del rischio di costruzione);
2. Corresponsione dal Partner al Comune dell'importo risultante dall'offerta che risulterà aggiudicataria con un minimo di euro 100.000,00 (centomila/00) IVA compresa se dovuta a titolo di contributo alle spese di investimento, 50% alla data di inizio dei lavori e 50% al momento del collaudo delle opere;
3. Manutenzione ordinaria, conduzione e gestione del Campo Sportivo "L. Marziali" di via Michelangelo in Comune di Montegiorgio, per la durata che risulterà aggiudicataria, con un



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

massimo di anni 12 (dodici) dalla data di collaudo dei lavori, con garanzia della disponibilità dell'impianto per la collettività di Montegiorgio (trasferimento del rischio di disponibilità).

- 5) DI DARE ATTO** che la copertura finanziaria dell'investimento sopra descritto è prevista:
- euro 100.000,00 al Cap. 1202/E/C corr. al Cap. 2787/U/C – contributo da privati
 - euro 162.000,00 al Cap. 2787/C – avanzo di amministrazione
 - euro 113.000,00 al Cap. 2787/C – avanzo di gestione corrente
- del bilancio pluriennale 2017/2019 ed annuale 2017 vigente;
- 6) DI DARE ATTO** che, ai sensi del disposto dell'art. 7 comma 1, lettera c) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., l'approvazione del progetto di cui alla presente deliberazione tiene luogo, ad ogni effetto di legge, del rilascio del permesso a costruire;
- 7) DI DARE ATTO** che il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Montegiorgio, cui è attribuita la responsabilità del procedimento conseguente l'adozione del presente atto, provvederà, nei limiti delle proprie competenze e funzioni, ad adottare quanto necessario per conferire concreta esecuzione al provvedimento in oggetto.

VISTO il parere favorevole in linea tecnica sportiva emesso dal CONI Marche ai sensi del R.D.L. 2.2.1939 n° 302 e s.m.i. n° 0023/2017 del 21.11.2017;

RILEVATO:

- **che** con la stessa deliberazione che approva il progetto definitivo è stato stabilito che la spesa relativa i lavori sarà in parte finanziata con capitali privati, mediante l'istituto del finanziamento tramite terzi F.T.T. nella forma di "Partenariato Pubblico Privato", così come previsto dall' art. 180 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- **che** l'importo del cofinanziamento a carico del privato è stato stabilito in minimi € 100.000,00 senza ulteriore canone annuo per una durata massima della gestione di anni 12 (dodici) con esclusione del rinnovo tacito;
- **che** le opere da realizzare appartengono alla categoria prevalente "OS6" - classifica II, dell'allegato A del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

ACCERTATO che:

- l'intervento di costruzione di un campo in erba artificiale omologato LND si rende necessario per migliorare la qualità dell'impianto ed aumentarne le ore di utilizzo sia per la collettività che per i settori giovanili presenti sul territorio.
- la costruzione di un campo in erba sintetica, permetterà anche lo svolgimento di gare agonistiche, fino alla prima categoria .
- tale necessità implica di adeguare il campo da gioco (e le dimensioni del campo per destinazione) e gli impianti tecnici, al vigente regolamento.
- infatti, in ossequio a quanto previsto dal regolamento "LND Standard" ed al fine di realizzare un campo da calcio in erba artificiale di ultima generazione, destinato ad ospitare i Campionati della F.I.G.C. – LND fino alla prima categoria, è necessario rispettare i seguenti parametri "inderogabili":
 - a) Tracciatura del campo da giuoco di 96x48 ml.;
 - b) Pendenza delle falde dello 0,6%;
 - c) La distanza di sicurezza dalla linea laterale alla canaletta di scolo delle acque meteoriche, deve essere minimo di ml. 2.50;
 - d) La distanza di sicurezza tra linea di fondo campo e il cordolo prefabbricato, deve essere minimo di ml. 3.50;
 - e) Canali in CLS dotati di griglia in acciaio zincato antitacco di classe B125 (norma EN 1433 DIN 19580) posti lungo i due lati lunghi del campo da giuoco, al di fuori del campo per destinazione e cordolo perimetrale sui lati corti del campo, al di fuori del campo per



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

destinazione;

- f) L'impianto di irrigazione è obbligatorio e deve essere a 6/8 irrigatori a scomparsa posti fuori al campo per destinazione; L'impianto è costituito da una tubazione perimetrale ad anello, con l'approvvigionamento dell'acqua proveniente dalla vasca di accumulo e/o dall'acquedotto comunale e/o pozzo artesiano;
- g) I pozzetti devono essere posti al di fuori del campo per destinazione e di dimensioni interne minime di 40x40 cm, mentre il pozzetto finale di raccolta acque deve essere diaframmato e sifonato ed avere dimensioni interne di 1.00x1.00 ml;
- h) Protezione degli eventuali ostacoli pericolosi per i giocatori, oltre la fine del campo per destinazione ricadenti fino a 1.50 ml sui lati lunghi e fino a 2.00 ml sui lati corti. Qualsiasi ostacolo fisso pericoloso dovrà essere protetto per un'altezza fino a 2.20 ml con materiali assorbenti l'urto idonei e rispondenti alle normative vigenti.

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che con il conferimento dell'appalto ed il conseguente contratto/schema di convenzione si intendono realizzare le opere relative alla realizzazione di un campo da calcio in erba artificiale di ultima generazione, destinato ad ospitare i Campionati della F.I.G.C. – LND fino alla prima categoria, seguendo il duplice obiettivo di rispettare le prescrizioni del regolamento vigente e di sfruttare al meglio le aree disponibili, con una tracciatura di 97.00x48.00 ml, ovvero di dimensioni 104.00x53.00 ml interno canalina sui lati lunghi e cordolo sulle testate.

RILEVATO:

- **Che** la gara viene indetta mediante procedura aperta a gara unica, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e successive modifiche ed integrazioni per l'affidamento in forma di partenariato pubblico privato avente ad oggetto la progettazione esecutiva (da presentarsi in sede di gara), l'esecuzione dei lavori di cui sopra e la successiva gestione;
- **Che** il contratto avrà per oggetto il partenariato pubblico privato (**P.P.P.**) dei lavori di cui sopra e sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e conterrà tutte le clausole riportate nell'allegato bando, disciplinare di gara e dello schema di convenzione in fase di approvazione;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 270 del 12.12.2017 (Reg. Gen. n. 270/2017) ad oggetto: *"Affidamento nella forma del partenariato pubblico privato per la progettazione esecutiva, il finanziamento parziale, la costruzione del manto del campo da gioco in erba sintetica, nonché la gestione del campo sportivo "L. Marziali" in via Michelangelo – Determina a contrarre art. 192 TUEL."*;

VISTI i documenti di seguito elencati, inerenti il partenariato in specie, redatti dall'U.T.C. Sez. LL.PP. e Patrimonio:

- Regolamento per la gestione e l'uso del campo sportivo comunale di via Michelangelo "L. Marziali";
- Schema di contratto di gestione;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 4 del 30.09.2017 ad oggetto: *"Nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi con attribuzione dei compiti e funzioni della dirigenza, fissazione della retribuzione di posizione per il periodo 01.10.2017 – 31.12.2017."*, con il quale si attribuiscono al sottoscritto, le



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

funzioni dirigenziali del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nell'ambito della rispettiva competenza;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”* e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. n. 380/2001 art. lo 7 comma 1 lettera c) che prevede in caso di opere realizzate dai comuni, la delibera di G.M. di approvazione dell’opera equivale a Permesso di Costruire;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. ad oggetto: *“Regolamento di attuazione del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.* per quanto non abrogato dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. ad oggetto: *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”*

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ad oggetto: *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265.”*;

VISTO il Decreto del Sindaco n. **4** del **30.09.2017** ad oggetto: *“Nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi con attribuzione dei compiti e funzioni della dirigenza, fissazione della retribuzione di posizione per il periodo 01.10.2017 – 31.12.2017.”*, con il quale si attribuiscono al sottoscritto, le funzioni dirigenziali dell’area Urbanistica e Ambiente, ai sensi dell’art. 107, comma 2 e 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, nell’ambito della rispettiva competenza;

RICONOSCIUTA, per gli effetti di cui all’art. n. 107, comma 3, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica del presente provvedimento;

DATO ATTO che, sulla presente proposta di deliberazione, sono stati richiesti ed ottenuti gli allegati pareri favorevoli espressi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, dal Funzionario Responsabile del Settore Lavori Pubblici in ordine alla regolarità tecnica e dell’azione amministrativa e dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in relazione alla regolarità contabile;

PROPONE

- 1) **DI APPROVARE** la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento;
- 2) **DI APPROVARE**, per quanto in premessa esposto e motivato, i documenti di seguito elencati redatti dall’U.T.C. Sez. LL.PP. e Patrimonio, inerenti il partenariato pubblico privato (PPP) ai sensi degli artt.li 180 e segg. del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. avente ad oggetto: *“Progettazione*



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

esecutiva, finanziamento parziale, costruzione e gestione del campo sportivo “L. Marziali” – via Michelangelo, Montegiorgio”:

- Regolamento per la gestione e l'uso del campo sportivo comunale di via Michelangelo “L. Marziali”;
- Schema di contratto di gestione;

3) **Il Responsabile dei Procedimenti** inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, è il Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio Geom. Maurizio Luchetti il quale provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi, il quale valuterà l'opportunità di affidare separatamente le diverse categorie di lavorazioni;

4) **DI DICHIARARE**, la presente proposta immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

LA GIUNTA COMUNALE

Considerata la proposta sopra descritta meritevole di approvazione anche per i motivi nella stessa meglio evidenziati;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'adozione del conseguente atto deliberativo;

Dato atto dell'acquisizione dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n° 267/2000 dal Responsabile del Servizio Tecnico – Sezione LL.PP.-Patrimonio per quanto concerne la regolarità tecnica e dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile e dell'art. 147 bis dello stesso Decreto Legislativo n. 267/2000;

Con votazione palese unanime;

DELIBERA

1) **Di richiamare** la premessa narrativa che precede, approvandola e assumendola quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. .

2) **DI APPROVARE**, per quanto in premessa esposto e motivato, i documenti di seguito elencati redatti dall'U.T.C. Sez. LL.PP. e Patrimonio, inerenti il partenariato pubblico privato (PPP) ai sensi degli artt.li 180 e segg. del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. avente ad oggetto: *“Progettazione esecutiva, finanziamento parziale, costruzione e gestione del campo sportivo “L. Marziali” – via Michelangelo, Montegiorgio”:*

- Regolamento per la gestione e l'uso del campo sportivo comunale di via Michelangelo “L. Marziali”;
- Schema di contratto di gestione.

3) **Il Responsabile dei Procedimenti** inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, è il Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio Geom. Maurizio Luchetti il quale provvederà, tra l'altro, per quanto



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi, il quale valuterà l'opportunità di affidare separatamente le diverse categorie di lavorazioni.

Inoltre;

LA GIUNTA COMUNALE

In relazione all'urgenza che tale provvedimento riveste;

Con separata, palese ed unanime votazione;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del IV comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n° 267/2000.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

REGOLAMENTO

PER LA GESTIONE E L'USO
DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE
DI VIA MICHELANGELO

“L.Marziali”

AFFIDATO IN PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PPP)



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° del 29 dicembre 2017



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Articolo I - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per **impianto sportivo**, il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive, che il Comune ha affidato in Concessione di Costruzione e Gestione, PPP, insistenti sull'area identificata catastalmente dal foglio n° 32, particelle 249, 261, 262, 263, 264 e 265 e come da planimetrie allegate;
- per **Gestore**, il Concessionario individuato con procedura ad evidenza pubblica a cui è affidata la , gestione per dodici anni dell'**impianto sportivo**;
- per **attività sportiva**, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- per **assegnazione in uso** il provvedimento con il quale il **Gestore** autorizza l'utilizzo di uno spazio attrezzato all'interno di un **impianto sportivo**, per lo svolgimento di determinate attività, sulla base del presente regolamento;
- per **tariffa**, la somma che l'utente deve versare al **Gestore** per l'utilizzo dell'impianto.

Articolo II OGGETTO E FINALITA'

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo dell'**impianto sportivo** e delle regole che il **Gestore** è obbligato ad applicare per le concessioni d'uso degli stessi ai terzi.

L'impianto sportivo Comunale, e le attrezzature in essi esistenti, nonché quelli che saranno realizzati sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa.

La fruizione dell'impianto sportivo sportivi è un servizio pubblico locale inquadrabile nel contesto dei servizi pubblici locali non obbligatori.

L'attività sportiva è rivolta "a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali"

ART. III - DEFINIZIONE ATTIVITA' DI INTERESSE PUBBLICO

L'**impianto sportivo** è destinato a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.

Per questo il **Gestore** dovrà metterlo a disposizione in via preferenziale degli organismi e delle scuole che svolgono attività sportive definite di interesse pubblico.

A tal fine sono da considerare di interesse pubblico:



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- la attività formativa per preadolescenti e adolescenti;
- la attività sportiva per le scuole;
- la attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal CONI;
- la attività motoria in favore dei disabili e degli anziani;
- la attività ricreativa e sociale per la cittadinanza.

ART. IV - CRITERI GENERALI PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

L'**impianto sportivo** è dato in uso a società sportive, associazioni, enti di promozione sportiva e, dopo aver soddisfatto i precedenti soggetti, ai privati che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e manifestazioni, per gli allenamenti e per l'utilizzo del tempo libero, nei limiti delle disponibilità.

L'uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nell'assegnazione di spazio stessa.

ART. V - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

Il **Gestore** dovrà garantire l'imparzialità nel consentire l'accesso all'impianto sportivo ai soggetti richiedenti l'utilizzo dell'impianto stesso, dando la priorità alle associazioni sportive con operatività prevalente nel territorio di Montegiorgio e/o storicamente presenti nel Comune.

In relazione all'attività svolta nell'ultimo quinquennio antecedente la data di inizio della Concessione al **Gestore**, egli sarà obbligato nell'assegnazione degli spazi a tenere conto prioritariamente delle esigenze della Società ASD Montegiorgio Calcio, fino al momento in cui mantenga perlomeno il titolo sportivo in essere al momento della Concessione.

Si dovrà inoltre dare priorità a color che presentano i seguenti requisiti tecnici:

- anzianità sportiva del richiedente;
- numero di tesserati;
- qualificazione professionale degli istruttori ed allenatori;
- partecipazione a campionati di settore;

Il **Gestore** dovrà garantire l'uso degli impianti da parte del Comune per iniziative comunali o patrocinate dal Comune per un periodo massimo di **5 giorni** nell'anno solare. Tali usi saranno gratuiti per l'Amministrazione comunale.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Gli interessati che intendono usufruire dell'impianto sono tenuti a presentare la domanda nel quale il richiedente si impegna a rispettare le condizioni poste per l'utilizzo degli impianti previste dal Regolamento.

La domanda va presentata entro il 31 maggio per la stagione sportiva successiva.

Le richieste di utilizzo dell'impianto sportivo pervenute successivamente alla assegnazione annuale di cui sopra saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti.

L'assegnazione dell'**impianto sportivo** per lo svolgimento di gare di campionato viene concordata all'inizio dell'anno sportivo con le società interessate, tenendo conto delle esigenze sia delle società praticanti attività federale che di quelle non federali.

In caso di concomitanza di più gare nello stesso orario e nello stesso impianto, hanno precedenza le società che svolgono attività federale, nel rispetto delle norme stabilite dalle stesse federazioni sportive.

Le gare hanno precedenza di norma sugli allenamenti.

Dovrà essere riservato uno spazio equo, nel tempo, alle manifestazioni di atletica leggera che impegnano l'impianto stesso, anche sulla base della prassi oramai diffusa nella gestione dell'impianto, garantendo comunque al **Gestore** un adeguato spazio per il ritorno del suo investimento.

ART. VI - MODALITA' DI UTILIZZO

Gli orari di utilizzo dell'**impianto sportivo**, una volta concessi, devono essere tassativamente rispettati, ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate.

L'Amministrazione comunale si riserva di controllare la rispondenza tra le assegnazioni effettuate e il loro utilizzo effettivo da parte degli assegnatari nonché il possesso delle certificazioni in materia di attività agonistica, anche con l'ausilio del **Gestore**.

L'accesso all'**impianto sportivo**, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune per i controlli che ritengano di effettuare.

È assolutamente vietato l'uso dell'**impianto sportivo** a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.

Gli utenti rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo dell'impianto, sollevando il **Gestore** e la Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, l'utente è tenuto a rifondere tali danni al **Gestore** e/o alla Amministrazione Comunale.

In caso di utilizzo contemporaneo dell'impianto di più squadre, eventuali danni non imputabili con certezza ad una singola squadra o tesserato di essa, sono addebitati in parti uguali alle medesime.

A tal fine gli utenti sono tenuti ad essere in possesso di adeguata polizza R.C., valida per tutto il periodo di utilizzo dell'**impianto sportivo**.

Un responsabile, nominato dall'utente, deve sempre essere presente nell'impianto durante l'orario assegnato e deve segnalare al custode la eventuale presenza di estranei negli spazi destinati alla attività sportiva.

Il **Gestore** non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti.

Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi è tassativamente vietato:

- sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata degli usi assegnati;
- effettuare allenamenti sul campo di calcio in erba in caso di avverse condizioni metereologiche senza autorizzazione del custode (cui spetta il potere insindacabile di stabilire la praticabilità del campo);
- utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
- detenere le chiavi di accesso dell'impianto;
- depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta;
- utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati;
- svolgere attività diverse da quelle autorizzate.

ART. VII – SOSPENSIONE D'USO

La sospensione dell'uso dell'**impianto sportivo** è prevista quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio competente.

In questi casi l'Amministrazione comunale potrà obbligare il **Gestore** a mettere a disposizione l'impianto sportivo per servizi di emergenza quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, atterraggio di elicotteri, campi tenda, zone rifugio, spazi di assembramento, ricovero mezzi e/o cose, ecc.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Per le sospensioni nulla è dovuto né dal **Gestore** agli utilizzatori, né dal Comune al **Gestore**.

Nel caso che la sospensione si protragga per più di 3 mesi, il **Gestore** avrà diritto ad un prolungamento della Concessione di gestione per il tempo della sospensione, se richiesto e con le modalità previste nella Convenzione di Gestione.

ART. VIII - CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO PER MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE

L'**impianti sportivi** può essere concesso anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive: concerti, riunioni, congressi etc., compatibilmente con l'attività sportiva programmata.

ART. IX – CERTIFICAZIONE SICUREZZA E AGIBILITA' IMPIANTI

L'uso e la gestione dell'impianto sia per manifestazioni sportive che extra sportive è concesso secondo la agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di Vigilanza sul pubblico Spettacolo o nei limiti previsti dalla normativa vigente. Pertanto il **Gestore** dovrà diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti. La documentazione di ogni impianto sportivo comunale relativa alla agibilità ed al rispetto delle normative vigenti, è depositata presso l'Ufficio tecnico comunale e una copia della stessa deve essere conservata presso l'impianto sportivo stesso.

ART. X – TARIFFE E PAGAMENTI

Le tariffe di utilizzo dell'**impianto sportivo** sono determinate ogni anno dal **Gestore** in accordo con il Comune.

Egli comunica le tariffe non appena possibile (pubblicazione dell'indice ISTAT del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati) e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo; il Comune ne assicura un'adeguata pubblicità (Albo on_line)

L'uso dell'**impianto sportivo** è subordinato al pagamento delle tariffe stabilite, rapportate alle ore di utilizzo concesse, dall'utente al **Gestore**.

Il mancato pagamento delle tariffe suddette è causa di revoca immediata degli spazi dati in uso all'utente.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

In ogni zona attrezzata dell'**impianto sportivo** deve essere affissa in luogo accessibile e ben visibile agli utenti una tabella indicante le tariffe vigenti.

Art. XI RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla vigente normativa nazionale in materia ed alle norme generali del Codice Civile.

Art. XII MISCELLANEA

L'utilizzo dell'**impianto sportivo** è vietato per manifestazioni politiche, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume.

Il **Gestore** è totalmente responsabile della concessione a terzi degli spazi e dell'uso dell'**Impianto sportivo**, manlevando ora per allora l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità e controllo preventivo.

Nel caso che l'utente ritenga che il **Gestore** non abbia applicato correttamente il presente Regolamento dovrà presentare istanza motivata all'Amministrazione comunale.

Nel caso venga accertata la ragione dell'utente, il Gestore sarà obbligato dall'Amministrazione a concedere gli usi richiesti, rimodulando se del caso la programmazione generale degli impianti.

Qualora **Gestore** volesse occupare gli spazi dell'impianto sportivo per usi propri questi dovranno essere conformi a quanto previsto dal presente Regolamento e tali spazi saranno assegnati valutando le caratteristiche del **Gestore** alla pari di quelle degli altri utenti.

La persistenza di condotte non conformi del **Gestore** rispetto agli obblighi del presente Regolamento e discriminazioni nei trattamenti verso l'utenza potrà essere causa di Risoluzione contrattuale

Art. XIII ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dall'esecutività della concessione di costruzione e gestione dell'**Impianto sportivo** e dalla conseguente presa in carico dell'impianto da parte del **Gestore**.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

**PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PPP)
AI SENSI DEGLI ARTT. 180 E ss. DEL D.lgs. n. 50/2016
AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, IL
FINANZIAMENTO PARZIALE, LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE
DEL CAMPO SPORTIVO "L.Marziali" DI VIA MICHELANGELO IN
COMUNE MONTEGIORGIO (FM)**

**SCHEMA
CONTRATTO DI GESTIONE
DEL CAMPO SPORTIVO
"L. MARZIALI"
DI VIA MICHELANGELO
IN COMUNE DI MONTEGIORGIO**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n°

del 29 dicembre 2017



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

SCHEMA CONTRATTO DI GESTIONE

Tra

Il soggetto **GESTORE** _____ P.IVA _____
nella persona di _____ nato a _____ il _____,
codice fiscale _____, in qualità di _____,
all'uopo delegato in forza di _____ domiciliato per la carica presso
_____ il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse di
_____ che rappresenta;

La stazione appaltante

Il Comune di Montegiorgio - P.IVA 00372290445 nella persona di _____ nato a
_____, il _____, codice fiscale _____, in qualità di
_____, all'uopo delegato in forza del provvedimento n. _____
del _____ domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Montegiorgio in
Piazza Matteotti, 33 - il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse del Comune di
Montegiorgio che rappresenta;

Premesso che:

- 1) _____ [ovvero l'ATI], a seguito di Procedura negoziata ex articolo 62 del D.lgs. 50 del 2016 in data _____, è risultata affidataria della procedura avente ad oggetto la realizzazione e la gestione per 12 anni del Campo sportivo di via Michelangelo nel comune di Montegiorgio (FM) (di seguito anche più semplicemente il **Campo Sportivo**)
- 2) in data _____ [], la stazione appaltante e il soggetto gestore hanno sottoscritto il contratto di appalto, contenente la disciplina delle prestazioni e degli obblighi inerenti l'esecuzione dei lavori in oggetto;
- 3) per la perfetta manutenzione del manto erboso e la gestione del Campo sportivo pertanto tra il soggetto gestore e la stazione appaltante deve essere stipulato il contratto di gestione, contenente la disciplina delle prestazioni e degli obblighi inerenti l'esecuzione dei servizi di manutenzione e della gestione necessari per garantire la disponibilità del Campo sportivo per l'intero periodo di concessione a favore del soggetto privato.

tanto premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

ARTICOLO 1

VALIDITÀ DELLE PREMESSE

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il Comune di Montegiorgio, di seguito "Stazione Appaltante", affida a _____ di seguito anche "**Soggetto Gestore**", che accetta, l'esecuzione del servizio manutenzione e gestione che comprende gli interventi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria e le operazioni di conduzione finalizzata a mantenere l'efficienza e l'idoneità d'uso, in sicurezza, del Campo sportivo di via Michelangelo nel comune di Montegiorgio (FM). Tale servizio si può suddividere in:
 1. **Manutenzione ordinaria programmata:**
 - a. Attività intesa come manutenzione preventiva e predittiva eseguita in base ad un programma temporale, a intervalli predeterminati o in base a criteri prescritti, e volta a ridurre la possibilità di guasto o il degrado del funzionamento di un'entità o componente.
 2. **Manutenzione ordinaria riparativa:**
 - a. Attività intesa come manutenzione eseguita nell'ambito di servizi manutentivi periodici (manutenzione programmata) e aperiodici (a guasto, a richiesta), finalizzata al ripristino delle diverse anomalie (riscontrate e/o segnalate) ed alla conservazione dello stato dei beni nelle loro condizioni iniziali.
 3. **Manutenzione straordinaria:**
 - a. Attività intesa come manutenzione una tantum (programmata o secondo necessità) volta al ripristino delle condizioni di fruibilità del bene necessaria a seguito del deterioramento dello stesso causato dall'utilizzo o dall'invecchiamento o al mantenimento delle autorizzazioni e quindi volte a prolungarne la longevità e la disponibilità del Campo Sportivo.
 4. **Conduzione:**
 - a. Attività intesa come attività ordinaria di gestione del Campo Sportivo, che garantisca la fruibilità dello stesso agli utilizzatori e quindi la disponibilità, in base alle esigenze di utilizzo programmate.

ARTICOLO 3

CORRISPETTIVO

- A fronte degli oneri di manutenzione e gestione di cui al presente contratto, nonché in considerazione del contributo erogato al Comune di Montegiorgio a parziale copertura degli oneri di intervento, il Soggetto Gestore avrà diritto a trattenere per se come corrispettivo ogni introito derivante dalla gestione del Campo Sportivo come a titolo esemplificativo e non esaustivo affitti del campo, introiti da eventi e manifestazioni, sponsorizzazioni e, più in generale, tutto quanto rientrante nella perimetrazione del Campo Sportivo e sia inerente alla sua gestione.
- Le Tariffe che saranno applicate dal Soggetto Gestore saranno quelle determinate in sede di Gara come negoziate con il Comune di Montegiorgio ed adeguate nel tempo in base all'indice ISTAT, salva diversa determinazione unanime del Soggetto Gestore e del Comune.

ARTICOLO 4

OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE

- La stazione appaltante si impegna, nei limiti previsti dalla legge e per quanto di propria competenza, a rilasciare e/o agevolare il rilascio delle necessarie autorizzazioni ed a non ostacolare le attività necessarie alla perfetta manutenzione ordinaria, straordinaria e la conduzione del centro sportivo.

ARTICOLO 5

DURATA DEL CONTRATTO

- 1) Il presente contratto ha durata di 12 (dodici) anni decorrenti dalla data di collaudo e consegna dei lavori;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- 2) Il soggetto gestore avrà la piena responsabilità della messa in disponibilità del Campo Sportivo, attraverso l'esecuzione di tutti gli interventi previsti dal piano di manutenzione e della conduzione, a decorrere della data di stipula del presente contratto.

ARTICOLO 6

OBBLIGHI DEL SOGGETTO GESTORE

1. Il soggetto gestore è tenuto a provvedere, a propria cura e spese, alle seguenti attività:
 - 1) la manutenzione ordinaria e straordinaria del Campo Sportivo, che dovesse rendersi necessaria per garantire la funzionalità dello stesso, per tutta la durata contrattuale, con l'esclusione delle opere necessarie al ripristino dei danni causati da atti vandalici e/o da sinistri non prevedibili, e relativa progettazione, ove necessaria;
 - 2) conduzione tecnica e funzionale del Campo Sportivo, comprensiva dell'adempimento di ogni obbligo di legge;
 - 3) costituzione delle garanzie e delle polizze assicurative di cui all'art. 7 del presente atto;
2. Il Soggetto Gestore sarà responsabile delle attività manutentive gestionali (a titolo esemplificativo e non esaustivo le pulizie, le aperture e le chiusure, il giardinaggio, il cambio degli accessori dei corpi illuminati e delle apparecchiature degli edifici).
3. Il Soggetto Gestore, a far tempo dalla data di stipula del presente contratto, erogherà i servizi secondo una buona prassi e le regole dell'arte.
4. Il Soggetto Gestore si impegna all'immediato e scrupoloso ripristino di quanto danneggiato durante l'esecuzione delle manutenzioni e gestioni di cui al presente contratto.
5. Il Soggetto Gestore, le imprese ad esso collegate o controllate e chiunque esegua lavori o servizi è tenuto al rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci lavoratori, nonché all'adempimento all'interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.
6. Il Soggetto Gestore s'impegna a manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da ogni e qualsiasi azione, pretesa, richiesta che possa essere avanzata nei confronti dello stesso a qualsiasi titolo, in relazione ai rapporti di lavoro con i propri dipendenti nonché per eventuali infortuni sul lavoro.
7. Il Soggetto Gestore è responsabile nei confronti della sola stazione appaltante dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi nascenti dall'assunzione del presente rapporto.

ARTICOLO 7

GARANZIE E ASSICURAZIONI

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dall'attività di gestione tecnico economica e funzionale del Campo Sportivo, il Soggetto Gestore costituirà al momento del rilascio del certificato di collaudo una garanzia fideiussoria pari a 1/12 (undicesimo) del valore dei lavori, al netto del contributo iniziale da lui erogato al Comune di Montegiorgio. Tale polizza potrà avere durata di un anno, da ricostituirsi a cura del Soggetto Gestore entro il termine di scadenza con altra polizza della medesima durata e del medesimo importo, in modo da garantire – di anno in anno – il Comune di Montegiorgio per l'adempimento del contratto e dei relativi obblighi di garanzia di disponibilità in carico ai soggetti economici aggiudicatari.
2. La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere la ricostituzione della garanzia in caso di loro escussione totale o parziale derivante da eventuali periodi di ridotta o mancata disponibilità dell'opera, nonché di ridotta o mancata prestazione dei servizi previsto fino alla scadenza Contrattuale. Il Comune è estraneo agli oneri per i premi, i sovrapprezzi o a qualunque altro titolo dovuto ai fideiussori, alle società garanti o ad altri soggetti per le cauzioni e le assicurazioni di cui al presente articolo.

CAPO II – DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE

ARTICOLO 8

AVVIO DELLE ATTIVITÀ

1. Il Soggetto Gestore si obbliga ad eseguire la perfetta manutenzione e gestione del Campo Sportivo



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

che è composto delle strutture di seguito elencate a partire dalla data di stipula del presente contratto:

- Campo da gioco in erba sintetica omologato
 - Spogliatoi
 - Recinzione
 - Spazi attigui adiacenti agli spogliatoi, zona ingresso e limitrofi alla strada provinciale
2. Ultimate e collaudate le nuove opere il Soggetto Gestore si obbliga ad avviarne la manutenzione e gestione come da Piano di manutenzione e gestione presentato in sede di Gara.
 3. Gli aspetti prestazionali proposti sono quelli indicati dall'allegato denominato piano di manutenzione e gestione quale parte integrante del progetto esecutivo.

ARTICOLO 9

MANUTENZIONE

- Durante tutto il periodo contrattuale, il Soggetto Gestore, nel rispetto di quanto indicato nel Piano di manutenzione e gestione **del Campo Sportivo** risultato aggiudicatario in sede di gara, dovrà eseguire, tutti i lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e le operazioni di gestione che si renderanno necessari per assicurare il buono stato di conservazione delle opere, nonché la loro ottimale funzionalità.
- Il Soggetto Gestore dovrà rispettare i tempi e le modalità, anche qualitative, d'intervento offerte in sede di gara. Il Soggetto Gestore, entro il 31 gennaio di ogni anno, dovrà presentare alla stazione appaltante il resoconto delle manutenzioni realizzate.
- La stazione appaltante ha la facoltà di verificare periodicamente in contraddittorio con il Soggetto Gestore la corretta esecuzione dei lavori di manutenzione.

ARTICOLO 10

PERSONALE

- Per lo svolgimento di tutte le prestazioni previste nel presente contratto il Soggetto Gestore si avvarrà di personale idoneo a svolgere il servizio ed in possesso dei necessari requisiti professionali, che opererà sotto la direzione e l'esclusiva responsabilità del Soggetto Gestore stesso.
- Nei giorni immediatamente precedenti l'avvio dei servizi, il Soggetto Gestore comunicherà alla stazione appaltante l'elenco nominativo del personale adibito con indicazione degli estremi dei relativi documenti di riconoscimento.

ARTICOLO 11

GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DA PARTE DEL SOGGETTO GESTORE

1. Il Soggetto Gestore ha il compito di:
 - A. eseguire, con manodopera idonea e qualificata, la gestione e le manutenzioni necessarie a garantire la perfetta fruibilità dell'impianto;
 - B. dare corso a tutti i lavori necessari per eliminare ogni situazione di pericolo o disfunzione che si dovesse presentare per il ripristino della funzionalità delle componenti del complesso e dei suoi impianti;
 - C. Il Soggetto Gestore si impegna a fornire prontamente ogni informazione e/o segnalazione relativa a manomissioni, danneggiamenti, atti vandalici ed uso non adeguato del Campo Sportivo, dei quali venisse a conoscenza, onde permettere al Comune di adottare immediatamente i conseguenti provvedimenti.
 - D. Qualora, per il corretto svolgimento degli interventi manutentivi, si renda necessario lo smontaggio e/o lo spostamento di mobili o altre attrezzature che creano ostacolo e/o rallentamenti dell'attività, il Soggetto Gestore provvederà direttamente a gestire ed organizzare la miglior soluzione possibile, richiedendo, se necessario, anche l'ausilio di personale del Comune.

ARTICOLO 12

VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E GESTIONE

- Spetta alla stazione appaltante il potere di vigilanza sul corretto svolgimento delle manutenzioni e



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

della gestione.

- A tal fine potrà disporre, anche senza preavviso, verifiche sulle attività periodiche previste dal piano di manutenzione e gestione. Il personale del Soggetto Gestore è tenuto a prestare la necessaria collaborazione.
- Ai sensi del D.M. 145/2000, i controlli e le verifiche eseguite dal Comune nel corso del periodo di validità del contratto, non escludono la responsabilità del Soggetto Gestore per vizi, difetti e difformità degli interventi o di parte di essi, dei materiali impiegati, né la garanzia per le parti di lavoro e per i materiali già controllati.

Articolo 13

MODALITA' DI SEGNALAZIONE DEI GUASTI

- 1) Il Comune comunicherà per iscritto al Soggetto Gestore eventuali guasti e/o segnalazioni di pericolo nel Campo Sportivo che dovessero pervenire alla sede comunale in modo tale che ne vengano subito rimosse le cause.

ARTICOLO 14

PENALI PER L'ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE

- In caso di non disponibilità del Campo Sportivo sarà applicata una penale così stabilita:
 - Ingiustificata indisponibilità (chiusura totale o parziale) della struttura euro 250,00 al giorno fino alla concorrenza di 1/12 (undicesimo) del valore dei lavori, al netto del contributo iniziale da lui erogato al Comune di Montegiorgio;
 - Ingiustificata inadempienza rispetto a quanto previsto dal piano di manutenzione e gestione, euro 100,00.
- Tutte le infrazioni accertate dal concedente saranno contestate al Soggetto Gestore mediante formale lettera trasmessa a mezzo PEC con invito al medesimo ad ovviare agli inadempimenti contestati e ad adottare le misure necessarie a ripristinare le condizioni idonee per il ripristino della funzionalità. Il Soggetto Gestore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni nel termine di 10 giorni dalla data di notifica della contestazione. Trascorso tale termine senza che il Soggetto Gestore abbia prodotto controdeduzioni o nel caso il concedente le abbia considerate insoddisfacenti saranno irrogate le penali suddette.
- Le suddette penali saranno applicate fino ad un massimo pari a 1/12 (undicesimo) del valore dei lavori, al netto del contributo iniziale da lui erogato al Comune di Montegiorgio, ferma restando la possibile richiesta di maggiori danni e fatta salva la possibilità di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 15

RESPONSABILITÀ IN CAPO AL SOGGETTO GESTORE

1. Il Soggetto Gestore è direttamente responsabile della corretta gestione del servizio e dell'esecuzione degli interventi manutentivi, della professionalità e moralità dei suoi dipendenti, della qualità dei materiali impiegati, dell'efficienza dei mezzi d'opera forniti, nonché dell'andamento dei cantieri.
2. Gli interventi devono essere eseguiti secondo le regole dell'arte e tutti i materiali devono essere delle migliori qualità sotto ogni aspetto e devono sempre possedere tutte le caratteristiche previste per ciascuna categoria di opere.
3. Il Soggetto Gestore dovrà garantire, anche nel caso di intervento avente una durata di più giornate lavorative, di attenuare il più possibile disturbi e disagi alla funzionalità del Campo Sportivo.

ARTICOLO 16

PROGRAMMA DI ESECUZIONE-TEMPI DI INTERVENTI

1. Il Soggetto Gestore nello svolgimento del servizio deve garantire che gli interventi di manutenzione impatteranno il meno possibile con la funzionalità del Campo Sportivo e la sua disponibilità.
2. Le situazioni di particolare pericolo definite "urgenti" il Campo Sportivo potrà essere chiuso senza che questo generi penali per il Soggetto Gestore.
3. Se per reali e comprovati motivi o situazioni legate a fattori atmosferici, al difficile approvvigionamento dei materiali e comunque per fatti ed accadimenti non imputabili al Soggetto Gestore, i tempi richiesti di intervento non possano essere rispettati, non saranno addebitate penali al Soggetto Gestore per la mancata disponibilità del Campo Sportivo.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI E CONCLUSIVE

ARTICOLO 17

INADEMPIMENTI DEL SOGGETTO GESTORE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il presente rapporto contrattuale nel caso di accertamento di comportamenti del Soggetto Gestore concretizzanti inadempimento grave alle obbligazioni di contratto tali da compromettere definitivamente la regolare disponibilità del Campo Sportivo. In detta ipotesi, è onere della stazione appaltante formulare la contestazione degli addebiti al Soggetto Gestore, mediante lettera formale trasmessa a mezzo PEC, assegnando un termine congruo non inferiore ai 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Soggetto Gestore abbia risposto o non abbia rimosso la causa dell'inadempimento, la stazione appaltante si riserva la facoltà, di incassare le fidejussioni e di disporre la risoluzione del contratto e la relativa decadenza dal rapporto tra la stazione appaltante ed il Soggetto Gestore.

ARTICOLO 18

REVOCA PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO TRA LA STAZIONE APPALTANTE ED IL SOGGETTO GESTORE PER INADEMPIMENTO DELLA STAZIONE APPALTANTE

- Il rapporto viene meno per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 3 (tre) mesi e la revoca non potrà avere efficacia prima del 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato inoltrato il preavviso.
- Il preavviso va comunicato con nota A/R e/o a mezzo PEC al Soggetto Gestore.
- Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nell'ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento della stazione appaltante e nell'ipotesi di recesso del Soggetto Gestore, la stazione appaltante sarà tenuta a corrispondere al Soggetto Gestore:
 - 1) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
 - 2) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% (dieci per cento) di 1/12 (undicesimo) del valore dei lavori, al netto del contributo iniziale da lui erogato al Comune di Montegiorgio

ARTICOLO 19

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

1. Nel corso degli interventi manutentivi e nella gestione il Soggetto Gestore si impegna a contenere il più possibile disturbi e disagi per gli utenti e a tal fine metterà in atto le misure più idonee.
2. Il Soggetto Gestore è obbligato ad osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico, relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
3. Il Soggetto Gestore è altresì obbligato a redigere, prima dell'inizio dei lavori, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) ai sensi del D.lgs. 81/2008, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità al riguardo.
4. Trovano inoltre applicazione le restanti disposizioni contenute nel D.lgs. 81/2008.
5. Resta stabilito espressamente che il Soggetto Gestore dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie ad evitare infortuni e danni sia alle persone che alle cose, osservando tutte le disposizioni in materia, assumendo in proposito ogni responsabilità. In conseguenza, il Comune e così pure il personale da esso preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori, sono sollevati dalle medesime responsabilità.
6. Il Comune rimane inoltre estraneo a qualsiasi rapporto che il Soggetto Gestore instaurerà con i propri dipendenti, collaboratori, fornitori, nonché enti od istituti di varia natura, ai fini dello svolgimento delle attività previste dal presente contratto di manutenzione.

ARTICOLO 20

CONTENZIOSO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

1. Fatta salva l'applicazione degli artt. 205 e 208, del D.lgs. n. 50/2016 in materia di transazione e accordo bonario, qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti, sarà devoluta al Giudice competente del Foro di Fermo.
2. È in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 21

CESSIONE DEI CREDITI

- La cessione dei crediti da parte del Soggetto Gestore è vietata salvo espressa autorizzazione da parte del Comune.

ARTICOLO 22

SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dal Soggetto Gestore circa i lavori da subappaltare, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla Documentazione di Gara, il Comune dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con le modalità stabilite dalla normativa vigente.
- Salvo quanto previsto dalla normativa vigente per le vicende proprie del Soggetto Gestore, è vietata la cessione del presente contratto sotto qualsiasi forma, a pena di nullità.
- In caso di cessione di azienda, trasformazione, fusione e scissione da parte del Soggetto Gestore, il cessionario o il nuovo soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione e scissione è tenuto entro 30 (trenta) giorni:
 1. a presentare al Comune idonea comunicazione corredata dalla dichiarazione di composizione societaria di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 187/1991, oltre che dalla documentazione in ordine al possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla normativa vigente;
 2. a presentare al Prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulti l'intervenuta modifica dei soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni.
- Nei 60 (sessanta) giorni successivi il Comune può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi dello stesso, qualora in esito alle verifiche antimafia non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 67 del D.lgs. 159/2011.

ARTICOLO 23

CONSEGNA DELLE OPERE AL TERMINE DELLA DURATA DELLA CONVENZIONE

1. Alla scadenza della presente contratto, tutti gli interventi migliorativi fatti sulle opere e gli impianti all'interno del Campo Sportivo da parte del Soggetto Gestore in forza del presente atto, resteranno miglorie di proprietà del Comune senza la previsione di indennizzo alcuno.

ARTICOLO 24

OBBLIGO DI COLLABORAZIONE

- Le parti si impegnano ad apportare le modifiche/integrazioni alla presente convenzione che non alterino i contenuti essenziali della medesima qualora necessario al fine di permettere il reperimento delle fonti finanziarie.

ARTICOLO 25

DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DEL SOGGETTO GESTORE

1. A tutti gli effetti del presente contratto, le parti eleggono domicilio come segue:
 1. il Comune al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata:
comune.montegiorgio@emarche.it
 2. il Soggetto Gestore al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: Ufficio Protocollo
2. Il Soggetto Gestore deve sempre assicurare l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione degli interventi di manutenzione e gestione.
3. Qualsiasi comunicazione concernente l'esecuzione contrattuale dovrà essere inviata al Soggetto



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- Gestore presso il domicilio di cui sopra.
4. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte al Soggetto Gestore presso il domicilio di cui sopra.
 5. Il Soggetto Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente ogni modifica intervenuta nel domicilio di cui sopra, negli assetti proprietari e nella struttura d'Impresa, nonché negli organismi tecnici e amministrativi.
 - 6.

ARTICOLO 26

SPESE CONTRATTUALI

1. Le spese del presente atto e conseguenti sono a totale carico del Soggetto Gestore e già inserite nel Quadro Economico dei Lavori.

ARTICOLO 27

DISCORDANZA NEGLI ATTI RICHIAMATI DAL CONTRATTO

- In caso di discordanza tra le prescrizioni contenute nel presente contratto di manutenzione e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati, dovrà darsi prevalenza alle disposizioni contenute nel presente documento.

Montegiorgio li 00/00/2018

IL SOGGETTO GESTORE _____

LA STAZIONE APPALTANTE _____



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** il sottoscritto Responsabile del Servizio Interessato esprime **PARERE Favorevole** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, li 29-12-2017

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime **PARERE Favorevole** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, li 29-12-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

Pareri ex art. 147 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime **PARERE Favorevole** di regolarità tecnica e si attestano la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'azione amministrativa in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, li 29-12-2017

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Nando Dott. Tozzi

II PRESIDENTE

F.to ARMANDO BENEDETTI

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

In data 17-07-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Tozzi Nando

La presente delibera, a norma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n° 267/2000 e' divenuta esecutiva in data 29-12-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Tozzi Nando

Copia della presente deliberazione viene trasmessa agli uffici competenti

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) dal 17-07-2018 al 01-08-2018 per 15 giorni consecutivi, senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio li

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Tozzi Nando

.....

Il presente atto è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Montegiorgio, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Tozzi Nando